

STATUTO

**SPORT.E.R. SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA
A R.L. IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA MARRAS 10

Numero REA: SS - 203365

Codice fiscale: 01922210909

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 71165/40876 DI REPERTORIO	
	STATUTO	
	"SPORT.E.R. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	
	IMPRESA SOCIALE",	
	in sigla "SPORT.E.R. S.S.D. A R.L."	
	TITOLO PRIMO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA	
	Articolo 1) Costituzione e denominazione	
	- È costituita sotto forma di società sportiva a re-	
	sponsabilità limitata senza scopo di lucro un'impre-	
	sa sociale denominata	
	"SPORT.E.R. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA	
	A R.L. IMPRESA SOCIALE",	
	in sigla "SPORT.E.R. S.S.D. A R.L."	
	Articolo 2) Sede	
	La Società ha sede legale nel Comune di SASSARI.	
	L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire	
	ovunque e di sopprimere unità locali operative o uf-	
	fici amministrativi ovvero di trasferire la sede so-	
	ciale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta	
	invece ai soci decidere, secondo le modalità previ-	
	ste nel presente Statuto, sul trasferimento della	
	sede in Comune diverso da quello sopraindicato.	
	Articolo 3) Oggetto	
	La Società non persegue lo scopo di lucro.	

	La società si impegna a conformarsi alle norme e al-	
	le direttive della Federazione Italiana Nuoto	
	(F.I.N.) e dalla Federazione Italiana Sport Disabili	
	(F.I.S.D.), impegnandosi ad accettare fin d'ora	
	eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi	
	sportivi competenti dovessero adottare a carico del-	
	la società nonché le decisioni che le autorità fede-	
	rali dovessero prendere in tutte le vertenze di ca-	
	rattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivi-	
	tà sportiva.	
	La Società si impegna a reinvestire per le finalità	
	societarie gli eventuali avanzi di gestione prodot-	
	ti.	
	La società è senza fine di lucro e ha per oggetto	
	l'esercizio stabile e principale un'attività d'im-	
	presa di interesse generale per finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, ed in partico-	
	lar modo l'organizzazione e gestione di attività	
	sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazio-	
	ne, la didattica, la preparazione, l'assistenza	
	all'attività sportiva dilettantistica ed in partico-	
	lare delle seguenti attività sportive:	
	a) discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi,	
	pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo,	
	nuoto per salvamento e delle attività ginnico-	

	motorie acquatiche applicative delle prime e può	
	svolgere tutte le altre attività finalizzate agli	
	stessi scopi;	
	b) sport dilettantistici individuali e di squadra	
	disciplinati dagli Organismi sportivi riconosciuti	
	dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Co-	
	mitato Italiano Paralimpico presso i quali intenderà	
	affiliarsi.	
	Sempre adottando modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento	
	dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti in-	
	teressati alle loro attività agendo con particolare	
	attenzione all'attività sportiva dilettantistica ed	
	ha per oggetto secondario e strumentale alle attivi-	
	tà suindicate, e nei limiti previsti dalla legge, le	
	seguenti attività:	
	a) la pratica e la diffusione dell'attività sportiva	
	in generale, pur se con particolare riguardo alle	
	discipline inquadrate dalla Federazione Italiana	
	Nuoto (F.I.N.) e dalla Federazione Italiana Sport	
	Disabili (F.I.S.D.), al fine di perseguire il benes-	
	sere psicofisico e l'emancipazione personale e so-	
	ciale dei cittadini, senza discriminazioni connesse	
	alla razza, al censo, all'età, agli eventuali Handi-	
	cap fisici o al sesso;	

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | b) l'organizzazione, con l'autorizzazione delle Fe- | |
| | derazioni Sportive del C.O.N.I. o degli Enti di Pro- | |
| | mozione Sportiva, di centri di addestramento e per- | |
| | fezionamento per l'avviamento alle discipline spor- | |
| | tive in genere ed in particolare a quelle natatorie; | |
| | c) la costituzione di squadre di atleti, anche me- | |
| | diante gruppi distinti per disciplina o età, onde | |
| | consentire la partecipazione degli atleti alle mani- | |
| | festazioni sportive indette dalle Federazioni Spor- | |
| | tive e dagli Enti di promozione sportiva e partico- | |
| | larmente dalla F.I.N. e dalla F.I.S.D.; | |
| | d) la promozione sportiva relativa ai disabili, me- | |
| | diante la realizzazione di apposite strutture didat- | |
| | tiche (scuola nuoto), favorendo altresì la loro ria- | |
| | bilitazione psicofisica e motoria nonché l'organiz- | |
| | zazione di allenamenti, gare e campionati per atleti | |
| | disabili; | |
| | e) l'organizzazione di ogni altra attività atta a | |
| | favorire il perseguimento delle predette finalità. | |
| | - La Società potrà svolgere attività diverse da | |
| | quelle descritte nel precedente comma a condizione | |
| | che abbiano carattere secondario e strumentale ri- | |
| | spetto alle attività istituzionali e che rispettino | |
| | i criteri e i limiti fissati dalla legge. | |
| | | |
| | | |

	- Per la realizzazione degli scopi sociali, la So-	
	cietà potrà inoltre:	
	- costruire o ristrutturare in economia e mediante	
	appalto beni immobili ed impianti sportivi;	
	- assumere in proprio la gestione di impianti spor-	
	tivi, ivi compresa la gestione della manutenzione	
	delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature,	
	sia di proprietà, sia in concessione da enti pubbli-	
	ci oppure in locazione da enti privati, con la pos-	
	sibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utiliz-	
	zo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;	
	- gestire servizi accessori agli impianti sportivi	
	quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la	
	gestione di: bar, punti ristoro e simili collegati a	
	impianti sportivi, anche in occasione di manifesta-	
	zioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative	
	pubbliche e private in genere, spacci interni di ab-	
	bigliamento e di accessori sportivi e di generi af-	
	fini;	
	- svolgere attività di allestimento e gestione di	
	stabilimenti balneari, servizi ed attività cultura-	
	li, turistiche ricreative legate e/o collegate	
	all'attività sportiva dilettantistica, ovvero fina-	
	lizzati alla promozione dei valori dello sport di-	
	lettantistico, ed alla conoscenza delle discipline	

	sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed	
	eventi di spettacolo;	
	- gestire servizi di riabilitazione fisica e moto-	
	ria;	
	- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la	
	sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, diret-	
	tamente o a mezzo terzi;	
	- sostenere, sia sul piano economico che organizza-	
	tivo, altre Società e/o associazioni sportive dilet-	
	tantistiche che svolgono attività sportiva agonisti-	
	ca nell'ambito dei programmi delle Federazioni spor-	
	tive Nazionali;	
	- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati	
	interessati alle attività di cui sopra, anche attra-	
	verso l'acquisizione di nuove concessioni per l'e-	
	sercizio dell'attività sportiva e ricreativa.	
	- La società potrà inoltre compiere tutte le opera-	
	zioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili per	
	il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché con-	
	cedere ed assumere partecipazioni ed interessenze in	
	altre imprese, enti, Società o consorzi di imprese	
	aventi analoghe finalità o strategicamente funziona-	
	li al raggiungimento dei fini sociali o comunque	
	aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, comunque	
	nel rispetto della legge.	

	La Società intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto	
	e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle	
	direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello	
	Sport nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione	
	Nuoto e degli Organismi sportivi presso i quali provvederà ad	
	affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti	
	disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indi-	
	cati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni	
	che le autorità federali dovessero prendere in tutte le ver-	
	tenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'atti-	
	vità sportiva.	
	Articolo 4) Durata	
	Il termine di durata della Società è fissato al 31	
	dicembre 2100 e potrà essere prorogata, o anticipa-	
	tamente sciolta, a seguito di deliberazione dell'As-	
	semblea dei soci con le maggioranze richieste per la	
	modifica delle norme statutarie.	
	TITOLO SECONDO	
	CAPITALE	
	Articolo 5.1) Capitale sociale	
	Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00	
	(diecimila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.	
	La delibera di aumento del capitale sociale può con-	
	sentire il conferimento di tutti gli elementi	
	dell'attivo suscettibili di valutazione economica,	

	compresa la prestazione di opera o di servizi a fa-	
	vore della Società, determinando le modalità del	
	conferimento; in mancanza di diversa indicazione il	
	conferimento deve essere eseguito in denaro.	
	Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 del Co-	
	dice Civile, ove sia disposto un aumento del capita-	
	le sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà	
	essere attuato anche mediante offerta di quote di	
	nuova emissione a terzi, ed in tal caso spetterà ai	
	soci che non hanno consentito alla decisione il di-	
	ritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice	
	Civile.	
	In deroga a quanto previsto all'art. 2482 <i>bis</i> , II	
	comma, del Codice Civile, in caso di riduzione del	
	capitale sociale in conseguenza di perdite, può es-	
	sere omesso il preventivo deposito presso la sede	
	sociale della relazione dell'Organo amministrativo	
	sulla situazione patrimoniale.	
	In considerazione dell'assenza di fini lucro ed in	
	conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre	
	2002 n. 289 e <i>s.m.i.</i> , il capitale sociale può essere	
	aumentato solo mediante nuovi conferimenti; salvo	
	quanto disposto dal 3° comma dell'articolo 3 del	
	D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, e dalle norme sulle so-	
	cietà sportive dilettantistiche, è escluso l'aumento	

	gratuito mediante passaggio di riserve a capitale.	
	- È attribuita alla competenza dei soci l'emissione	
	dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c."	
	Articolo 5.2) Trasferimento delle quote	
	Le quote sono nominative e liberamente trasferibili	
	per atto tra vivi e per successione a causa di mor-	
	te.	
	In caso di cessione per atto tra vivi, il prezzo non	
	potrà essere superiore al valore nominale della quo-	
	ta ceduta.	
	(Clausola di gradimento: Le quote non possono essere	
	trasferite senza il gradimento del Consiglio di Am-	
	ministrazione che dovrà esprimersi con deliberazione	
	a maggioranza assoluta.	
	Qualora il Consiglio di Amministrazione negasse il	
	gradimento, con provvedimento adeguatamente motiva-	
	to, il Socio ha il diritto di recedere dalla società	
	e il Consiglio deve designare la persona che acqui-	
	sti le quote determinandone le condizioni e le moda-	
	lità.	
	Nel caso in cui la società sia amministrata da un	
	Amministratore Unico, il gradimento, la designazione	
	e la determinazione delle condizioni e delle modali-	
	tà di cui ai precedenti commi sono espressi dall'As-	
	semblea ordinaria appositamente convocata.)	

Nel caso di radiazione a seguito di procedimento disciplinare il Socio interessato è tenuto, con l'emanazione del relativo definitivo provvedimento, a trasferire le proprie quote, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito presso il registro imprese.

Il cedente dovrà pertanto comunicare agli altri, con raccomandata A.R. o PEC, la sua proposta contrattuale indicando le generalità dell'acquirente, la quota di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo concordato col terzo (che come detto non potrà superare il valore nominale della quota) e le modalità di pagamento.

Gli altri soci hanno diritto ad esercitare entro 15 giorni dal ricevimento della proposta la prelazione loro spettante in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, accettando la proposta.

Articolo 6) Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti infruttiferi.

I finanziamenti con diritto di restituzione della

	somma versata possono essere effettuati dai soci,	
	anche non in proporzione alle rispettive quote di	
	partecipazione al capitale sociale, con le modalità	
	e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vi-	
	gente in materia di raccolta del risparmio.	
	Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova ap-	
	plicazione il regime di postergazione previsto	
	dall'art. 2467 del Codice Civile.	
	Articolo 7) Recesso dei soci	
	Il socio può recedere dalla Società nei casi previ-	
	sti dalla legge.	
	Il socio che intenda recedere dalla Società deve	
	darne preventiva comunicazione all'Organo ammini-	
	strativo mediante lettera inviata con raccomandata	
	con ricevuta di ritorno o PEC.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già eser-	
	citato, è privo di efficacia se la Società revoca la	
	delibera legittimante il recesso ovvero se è delibe-	
	rato lo scioglimento della Società.	
	Le partecipazioni per le quali è esercitato il di-	
	ritto di recesso non possono essere cedute.	
	Al Socio receduto sarà rimborsato il solo valore del capitale	
	conferito in Società non applicandosi quindi la disciplina di	
	cui al terzo comma dell'art. 2473 c.c.	
	TITOLO TERZO	

	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	Articolo 8.1) Decisioni dei soci: competenze	
	I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la scelta tra Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione, la determinazione del numero dei componenti di quest'ultimo, la nomina e la revoca degli amministratori; tale scelta è libera;	
	c) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	d) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	e) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	f) l'assunzione di provvedimenti di diniego, di ammissione o di esclusione dei soci;	
	g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.	
	Articolo 8.2) Forma delle decisioni	

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 8.3) Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, si applica il III comma dell'art. 2479 Codice Civile.

L'Organo amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo e lo trasmette a tutti i soci unitamente al modello predisposto per l'espressione del voto.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di mancata espressione del consenso entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti, il consenso si intende negato dal socio che non lo ha espresso per iscritto.

Articolo 8.4) Convocazione dell'Assemblea

	Ove si adotti il metodo della deliberazione assem-	
	bleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e	
	nei termini di legge, dall'Amministratore Unico ov-	
	vero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	se nominato o da uno degli Amministratori Delegati	
	(e, in caso di impedimento di questi, da un consi-	
	gliere), presso la sede sociale od altrove, purché	
	nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccoman-	
	data o PEC spedita ai soci e agli amministratori con	
	qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni	
	prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 <i>bis</i> , I	
	comma del Codice Civile.	
	È onere del socio comunicare il cambiamento del pro-	
	prio domicilio ovvero dei propri recapiti.	
	Nell'avviso di convocazione può già essere fissata	
	il giorno per una seconda convocazione, che varrà	
	nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in	
	prima convocazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assem-	
	blea si reputa regolarmente costituita quando ad es-	
	sa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori, sono presenti o informati e nessuno	
	si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Articolo 8.5) Rappresentanza	

	Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secon-	
	do quanto previsto dal codice civile.	
	La rappresentanza deve essere conferita per iscritto	
	e può essere attribuita anche a non soci e la rela-	
	tiva documentazione deve essere conservata presso la	
	sede sociale.	
	La delega non può essere rilasciata in bianco ed il	
	rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto	
	indicato nella delega.	
	Articolo 8.6) Svolgimento dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico	
	ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione se nominato o, in caso di sua assenza, da chi	
	ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo desi-	
	gnata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'As-	
	semblea stessa.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la	
	regolarità della costituzione, accertare l'identità	
	e la legittimazione dei presenti, regolare il suo	
	svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.	
	L'Assemblea nomina un Segretario che può essere an-	
	che non socio.	
	Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal	
	Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio	
	che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi	

non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

**Articolo 8.7) Assemblea tenuta con l'ausilio
di mezzi di telecomunicazione**

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione, ove

non si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi distaccati, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con i luoghi distaccati, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 8.8) Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita secondo le maggioranze previste dal Codice Civile.

Articolo 8.9) Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare, sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con il

	voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.	
In ogni caso,	ai sensi dell'art. 2479 bis, comma V, del Codice Civile, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
Qualora l'avviso di convocazione abbia previsto una data, l'ora e il luogo della seconda convocazione e nella prima riunione non si siano raggiunte le maggioranze previste per la regolare costituzione, l'assemblea potrà costituirsi in seconda convocazione.		
Questa dovrà riunirsi non prima di ventiquattro ore dalla prima e col medesimo ordine del giorno.		
In seconda convocazione, l'assemblea si costituisce validamente qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, oltre la metà del capitale sociale intervenuto.		
Qualora sia chiamata a deliberare su una modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto o su una operazione che comporti una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, si costituisce e delibera va-		

	lidamente con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino, in proprio o per delega, la metà del	
	capitale sociale.	
	TITOLO QUARTO	
	AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 9.1) Struttura dell'Organo Amministrativo	
	La Società può essere amministrata alternativamente:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	minimo di tre ad un massimo di nove membri i cui	
	componenti operano con metodo collegiale.	
	L'amministrazione può essere affidata anche a sog-	
	getti che non siano soci.	
	All'atto della nomina viene altresì stabilita la du-	
	rata in carica degli Amministratori, la quale può	
	anche essere indeterminata.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Agli amministratori spetta esclusivamente il rimbor-	
	so delle spese sostenute per ragione del loro uffì-	
	cio.	
	L'eventuale revoca dell'Amministratore Unico o	
	dell'intero Consiglio, ovvero anche solo di parte	
	dello stesso, può essere deliberata anche in assenza	
	di giusta causa. In caso di revoca nulla è dovuto	
	all'Amministratore Unico o al componente dell'Organo	

	Amministrativo revocato a titolo di risarcimento del	
	danno eventualmente derivato dalla mancanza della	
	giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione	
	dell'incarico nella presente Società come accetta-	
	zione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia	
	al risarcimento del danno.	
	L'Organo amministrativo destinatario di provvedimenti	
	disciplinari da parte degli organi della Federa-	
	zione sportiva nazionale o Enti di promozione ai	
	quali la Società dovesse aderire, dovrà astenersi	
	dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto	
	questioni di natura sportiva assunte dagli organi	
	sportivi federali.	
	É fatto divieto agli amministratori della società di	
	ricoprire qualsiasi carica in altre società o asso-	
	ciazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della	
	medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina	
	sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva ri-	
	conosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti	
	dal CIP.	
	Restano fermi, inoltre, gli altri divieti e le in-	
	compatibilità di legge.	
	Gli amministratori devono avere i requisiti di ono-	
	rabilità, professionalità ed indipendenza indicati	
	al successivo articolo 15 (quindici).	

Articolo 9.2) Consiglio di Amministrazione

Ove la struttura dell'Organo amministrativo sia quella del Consiglio di Amministrazione, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, il Consiglio elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Ove il Consiglio lo ritenga opportuno potrà delegare in tutto o in parte le proprie competenze, nell'ambito di quelle delegabili, ad uno o più Amministratori Delegati indicando analiticamente il contenuto e le modalità della delega nonché l'eventuale compenso ai sensi dell'art, 2389, comma III, Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto.

	nuto almeno cinque giorni prima della riunione.	
	In caso di urgenza la convocazione può essere fatta	
	usando qualunque mezzo di rapida comunicazione ido-	
	neo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta	
	almeno otto ore prima della riunione.	
	Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione, anche se non convocate come sopra,	
	quando siano presenti tutti i membri del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero,	
	in caso di sua assenza od impedimento, dall'ammini-	
	stratore designato dagli intervenuti o, in mancanza	
	di designazione, dall'amministratore più anziano di	
	età.	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario	
	per la redazione del verbale, scelto anche fra non	
	soci, per ogni singola riunione, ovvero un periodo	
	da determinarsi di volta in volta.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è	
	necessaria la presenza della maggioranza degli Ammi-	
	nistratori in carica; le deliberazioni sono assunte	
	a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Articolo 9.3) Decisioni del Consiglio di Amministra-	
	zione	
	adottate sulla base di consenso espresso per iscrit-	

to

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli am-
ministratori si opponga, le singole decisioni posso-
no essere adottate sulla base del consenso espresso
per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del
giorno deliberativo e lo trasmette a tutti gli Ammi-
nistratori, unitamente al modello predisposto per
l'espressione del voto.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso
sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla
Società con qualunque mezzo che garantisca la prova
dell'avvenuto ricevimento.

In caso di mancata espressione del consenso entro
dieci giorni dalla ricezione dei documenti, il con-
senso si intende negato dall'amministratore che non
lo ha espresso per iscritto.

Il momento in cui si considera assunta la decisione
degli amministratori coincide con il giorno in cui
perviene alla Società il consenso, validamente
espresso, dell'amministratore occorrente per il rag-
giungimento del *quorum* richiesto dal presente statu-
to per l'assunzione della decisione; quanto sopra
sempre che fino a tale momento nessun componente del
Consiglio si sia opposto alla adozione della deci-

	sione sulla base di consenso espresso per iscritto,	
	nel qual caso l'iter del consenso espresso per	
	iscritto deve essere interrotto ed il Presidente	
	provvede a convocare senza indugio la riunione del	
	Consiglio di Amministrazione. I consensi eventual-	
	mente già espressi non vincolano gli amministratori	
	nella espressione del voto nella riunione collegia-	
	le.	
	Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano	
	la maggioranza richiesta per l'approvazione della	
	decisione, la decisione così formata deve essere co-	
	municata a tutti i componenti dell'Organo ammini-	
	strativo e trascritta tempestivamente a cura	
	dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni	
	degli amministratori unitamente a:	
	a) l'indicazione della data in cui la decisione deve	
	intendersi formata;	
	b) l'indicazione delle generalità degli amministra-	
	tori aventi diritto al voto;	
	c) le generalità degli amministratori che hanno sot-	
	toscritto l'ordine del giorno deliberativo.	
	I documenti pervenuti alla Società e recanti l'e-	
	spressione della volontà degli amministratori vanno	
	conservati unitamente al libro delle decisioni degli	
	amministratori.	

**Articolo 9.4) Adunanze mediante mezzi di telecomuni-
cazione**

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Articolo 9.5) Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico, e nel caso di sua nomina il Consiglio di Amministrazione, sono investiti dei più ampi i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e hanno quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, deter-

	minandone i poteri.	
	Articolo 9.6) Rappresentanza della società	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale e	
	generale della Società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione,	
	la rappresentanza legale e generale della Società	
	spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, nonché agli Amministratori delegati eventualmen-	
	te nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.	
	La rappresentanza della Società spetta anche ai di-	
	rettori, agli institori e ai procuratori, nei limiti	
	dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	La rappresentanza della Società in liquidazione	
	spetta al liquidatore o al Presidente del collegio	
	dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il	
	collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti	
	stabiliti in sede di nomina.	
	9.7) Compensi degli amministratori	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	Agli amministratori potrà essere attribuito un com-	
	penso annuo da determinarsi dai Soci con decisione	
	valida fino a modifica, o per il diverso tempo sta-	
	bilito in sede di decisione stessa, nel rispetto dei	
	limiti eventualmente previsti dalla legge.	

I Soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei Soci, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla legge.

9.8) **Consiglio Sportivo / per le attività sociali**

In seno alla società potranno essere eletti il Consiglio Sportivo ed il Consiglio per le attività sociali, composto da tre a cinque membri, organo di consultazione dell'organo di Amministrazione e con funzioni operative rispettivamente nell'ambito delle attività sportive e sociali, senza peraltro poteri di rappresentanza esterna della società se non nei confronti rispettivamente delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva e sociale ai quali la società intenderà affiliarsi.

I membri, scelti anche fra non soci, verranno nominati dall'Organo di amministrazione, che ne determinerà anche il numero e la durata. Del Consiglio Sportivo e per le attività sociali farà parte di diritto presiedendolo, il Presidente della società o l'Amministratore Unico. I membri sono rieleggibili e

	durano in carica per il tempo stabilito all'atto	
	della nomina.	
	In caso di cessazione dalla carica di un consiglie-	
	re, l'organo amministrativo provvederà alla sua so-	
	stituzione. Il nuovo eletto durerà in carica fino	
	alla scadenza del mandato degli altri consiglieri.	
	Il Consiglio Sportivo e per le attività sociali sono	
	organi consultivi dell'organo amministrativo in me-	
	rito a tutti gli argomenti di carattere sportivo e	
	sociale sui quali di volta in volta l'organo ammini-	
	strativo riterrà di investirlo. I pareri espressi	
	dal Consiglio Sportivo peraltro non saranno vinco-	
	lanti per l'organo amministrativo.	
	Il Consiglio Sportivo, inoltre, avrà funzione opera-	
	tiva nell'ambito delle attività sportive, occupando-	
	si dell'ottimizzazione e della valorizzazione delle	
	discipline ed attività sportive svolte dalla socie-	
	tà, coordinando le singole iniziative.	
	Il Consiglio per la attività sociali avrà funzione	
	operativa nell'ambito delle attività sociali, occu-	
	pandosi dell'ottimizzazione e della valorizzazione	
	delle stesse svolte dalla società, coordinando le	
	singole iniziative.	
	TITOLO QUINTO	
	ORGANO DI CONTROLLO	

	Articolo 10) Sindaci e controllo legale dei conti	
	- La nomina e le funzioni attribuite all'organo di controllo sono disciplinate dall'articolo 10 (dieci) del D.Lgs. 112/2017 e, se più restrittive, dalle norme previste dal codice civile relativo alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.	
	Il compenso è determinato dall'Assemblea dei Soci.	
	La revisione legale sulla Società, se obbligatoria per legge, è esercitata dall'Organo di Controllo, i cui membri dovranno essere Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.	
	L'Assemblea potrà, tuttavia, attribuire la revisione legale ad un Revisore o ad una Società di revisione iscritta nell'apposito Registro.	
	TITOLO SESTO	
	ESERCIZI SOCIALI E UTILI	
	Articolo 11) Esercizi sociali	
	L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	L'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio di esercizio e lo presenta ai soci per l'approvazione in tempo utile perché l'approvazione possa avvenire entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ri-	

	corrano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società il bilancio può essere	
	presentato entro centottanta giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio.	
	Articolo 12) Destinazione degli utili	
	L'assemblea che approva il bilancio destina gli uti-	
	li e gli avanzi di gestione allo svolgimento	
	dell'attività sportiva sociale ad incremento del pa-	
	trimonio e comunque secondo le finalità previste	
	dalla legge proprie delle società sportive dilettan-	
	tistiche ed imprese sociali. A tal fine è vietata la	
	distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e	
	avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fon-	
	di e riserve in favore di amministratori, soci, par-	
	tecipanti, lavoratori o collaboratori. Per la defi-	
	nizione di "destinazione indiretta di utili" e della	
	diversa destinazione che essi possono avere si fa	
	riferimento a quanto previsto all'articolo 3 commi	
	1°, 2° e 3° del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	TITOLO SETTIMO	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 13) Liquidazione della Società	
	La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e	
	secondo le norme di legge.	
	L'Assemblea, con le maggioranze previste per la mo-	

	dificazione dello statuto:	
	a) nomina uno o più liquidatori;	
	b) fissa le regole di funzionamento del collegio in	
	caso di pluralità di liquidatori con indicazione di	
	quelli cui spetta la rappresentanza della Società;	
	c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svol-	
	gersi la liquidazione;	
	d) determina i poteri in conformità della legge, ivi	
	compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda	
	sportiva sociale o rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;	
	e) delibera gli atti necessari per la conservazione	
	del valore dell'impresa, ivi compreso il suo eserci-	
	zio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del miglior realizzo;	
	f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.	
	L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioran-	
	ze e le modalità richieste per la modificazione del-	
	lo Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso	
	precedente.	
	È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'en-	
	te, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,	
	ai fini sportivi.	
	Articolo 14) Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero	

	tra i soci e la Società, nonché le controversie pro-
	mosse da amministratori, liquidatori, ovvero nei lo-
	ro confronti, che abbiano ad oggetto diritti dispo-
	nibili relativi al rapporto sociale, sono devolute
	ad un Arbitro Unico.
	Il procedimento arbitrale sarà regolato ai sensi del
	Titolo V del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.
	5, artt. 34 e ss.
	Articolo 15)
	Disposizioni Varie
	- I finanziamenti effettuati dai soci alla società
	in proporzione alle quote da ciascuno possedute, sa-
	ranno improduttivi di interesse. Ad essi si applica
	l'articolo 2467 del codice civile.
	- I soggetti che assumono le cariche sociali devono
	possedere, oltre a quanto prescritto dal codice ci-
	vile, ai sensi del D.Lgs. 112/2017 i seguenti requi-
	siti di onorabilità, professionalità ed indipenden-
	za:
	a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza
	passata in giudicato;
	b) professionalità: accertata esperienza nelle atti-
	vità esercitate dalla società sportiva e dall'impre-
	sa sociale e/o negli aspetti amministrativi o ge-
	stionali d'impresa in generale;

c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza.

- Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale ed associativo sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente. Colui che chiede di entrare a far parte della società in qualità di socio, o da tale veste viene escluso, ha la facoltà di richiedere che dei provvedimenti di diniego, di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.

- La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario.

- In caso di scioglimento della società, resta fermo l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio ed in genere gli obblighi di legge.

- Ai lavoratori non può essere corrisposto un trat-

tamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili ivi compresi il d.lgs 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

- I lavoratori della società sportiva impresa sociale e i destinatari dell'attività istituzionale (associati o aderenti al sodalizio) della stessa saranno coinvolti secondo le modalità e le forme determinate con apposito regolamento aziendale adottato dall'assemblea.

- In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942 N.267.

F.TO STEFANO MANLIO MASALA

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.